



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, nella persona del giudice designato per la trattazione della controversia, dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 17/06/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di previdenza riunite, iscritte ai **nn. 4885/2015 e 5739/2015 R.G.** promosse entrambe da:

GIOVANNI TERRACCIANO, nato a Carinola, il 22/10/1946, e ivi residente alla via IV Novembre, 2 traversa, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine GUARRIELLO, presso il quale elettivamente domicilia in via IV Novembre n. 173, Carinola, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato per la presente procedura presso l'Avvocatura Inps, via Arena, loc. San Benedetto, Caserta, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a verbale ispettivo Inps di disconoscimento del rapporto subordinato in agricoltura; opposizione a iscrizione d'ufficio del figlio Vincenzo Terracciano quale coltivatore diretto.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nel verbale dell'udienza di discussione del 17/06/2019.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 4 giugno 2015, l'odierno ricorrente, signor Giovanni Terracciano, deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prestazioni.

Che è coltivatore diretto in pensione, titolare dell'omonima impresa agricola individuale, con sede legale in Carinola; *che* l'azienda, che si estende per un totale di 4 ettari (ridotti a poco meno di 3 dal 2013 in conseguenza di una concessione in affitto di una parte del terreno), si occupa della coltivazione di pesche, mele, ciliegie e prugne.

Che l'INPS, il 28 marzo 2014 ha avviato una procedura ispettiva nei confronti dell'azienda, cui è seguita l'adozione del verbale ispettivo n. 2 000 000 415 215 del 27



maggio 2014 - notificato il 9 giugno 2014 - con cui l'Ente ha provveduto ad annullare i rapporti di lavoro in agricoltura - in quanto ritenuti fittizi - intrattenuti dalla ditta con i lavoratori Elvira Passaretti, Marino Fava, Arlin Lleshanaku, Arsan Lleshanaku, con conseguente cancellazione degli stessi dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni compresi tra il 2009 e il 2013.

Ha dedotto, inoltre, *di* aver instaurato un regolare rapporto di lavoro subordinato anche con il figlio Vincenzo, coinvolto nell'azienda al sol fine di rendere la propria prestazione lavorativa a fronte della regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva, senza per questo essere mai stato coinvolto nelle attività di gestione e conduzione vera e propria dell'azienda e senza carattere di abitualità e prevalenza, soggiacendo al potere direttivo del padre, compatibilmente con i loro rapporti familiari; ha evidenziato, in aggiunta, che Vincenzo è stato contemporaneamente bracciante agricolo dipendente da un'altra azienda agricola (di Francesco Galdiero) dal 2009 al 2012 e che l'eventuale divisione di ulteriori somme a conclusione dell'annata agricola è dipesa esclusivamente dall'intento gratificatorio del padre nei confronti del figlio.

A supporto di quanto sostenuto, ha posto in luce le incongruenze riportate nel testo del verbale ispettivo - relativamente alla presunta vendita in blocco dei prodotti, alla giovane età di uno dei pescheti coltivati, nonché alla durata della giornata lavorativa media dell'operaio agricolo -, al fine di dimostrare la sussistenza, genuinità e congruità dei rapporti di lavoro bracciantili instaurati con i predetti lavoratori, nonché l'illegittimità delle modalità dell'accesso ispettivo, il tenore delle dichiarazioni acquisite in detta circostanza e il valore probatorio delle stesse.

Per tutte le suesposte ragioni, previo formale ricorso alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (per il tramite della sede INPS di Caserta), inoltrato successivamente al competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del lavoro della Campania - cui, tuttavia, non ha ricevuto risposta -, adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accertamento della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la sua azienda agricola e i lavoratori citati, compreso il figlio Vincenzo, e - per l'effetto - di annullare il verbale di accertamento oggetto di impugnazione; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

In data 25 giugno 2015, il ricorrente in epigrafe ha presentato successivo ricorso in opposizione avverso il verbale n. 2 000 000 415 214 - notificato anch'esso in data 9 giugno 2014 - d'iscrizione coattiva del figlio Vincenzo quale coltivatore diretto, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1° gennaio 2009, avendo gli ispettori ritenuto che l'attività di lavoro subordinato bracciantile svolta da Vincenzo alle dipendenze del padre non fosse autentica e genuina, provvedendone al disconoscimento.

In particolare, oltre a tutte le censure già sollevate in sede di precedente ricorso, ha comunque evidenziato la scorretta individuazione dell'epoca di decorrenza dell'obbligo contributivo, sostenendo che quest'ultimo, nella denegata ipotesi di riconoscimento della qualità di coltivatore diretto di Vincenzo, debba essere più correttamente limitato al solo anno in cui è stato effettuato l'accesso ispettivo, cioè al 2014.

Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra l'azienda agricola e il figlio Vincenzo, con pedissequo riconoscimento



delle giornate di lavoro in agricoltura elencate in ricorso e conseguente insussistenza della qualità di coltivatore diretto; per l'effetto, l'annullamento del verbale di accertamento impugnato; in subordine, la posticipata decorrenza dell'obbligo contributivo, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 11 maggio 2016, il resistente INPS si è costituito in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente, nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento.

In particolare, in via preliminare ha eccepito la carenza legittimazione attiva del ricorrente in ordine all'impugnativa della cancellazione dagli elenchi bracciantili dei lavoratori predetti; la maturata decadenza sostanziale per lo spirare del termine di legge per contestare la cancellazione, avvenuta con modalità telematiche sul portale *intranet* dell'INPS; l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo avverso il verbale ispettivo – atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, in quanto privo di immediata efficacia lesiva -.

Nel merito, con riguardo al primo ricorso, ha sostenuto la legittimità dei provvedimenti di cancellazione, adottati sulla base del raffronto tra le giornate di lavoro denunciate e il fabbisogno lavorativo considerato necessario dagli ispettori in relazione alle coltivazioni denunciate dall'azienda agricola; nonché l'assenza di prova in ordine alla subordinazione tra Vincenzo e il padre, in grado di vincere la presunzione di gratuità dei rapporti lavorativi endofamiliari.

Per quanto concerne il secondo, invece, ha concluso per la titolarità fittizia dell'azienda in capo al ricorrente Giovanni, con conseguente sussistenza della qualità di unità attiva come collaboratore per il figlio Vincenzo, per il carattere di piena autonomia con cui ha sempre reso le proprie prestazioni lavorative.

Tali circostanze risulterebbero essere provate dalle numerose incongruenze tra le dichiarazioni rese agli ispettori, anche dallo stesso ricorrente.

Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto – previa riunione dei due giudizi - il rigetto delle domande, vinte le spese di lite.

All'udienza del 3 gennaio 2017, rilevato che effettivamente le due suddette cause sono in rapporto di connessione impropria, per cui sussiste l'opportunità della loro trattazione e decisione congiunta, si è proceduto alla riunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c.

Rigettate da parte del precedente giudice istruttore le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati negli atti introduttivi, ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa, la causa – giunta alla cognizione della scrivente per la prima volta il 17 giugno 2019 - è stata decisa mediante separato dispositivo letto e pubblicato in udienza, per insuperabili esigenze di ruolo, riservandosi il Giudice il deposito delle motivazioni in giorni sessanta.

Nel merito i ricorsi riuniti sono infondati e non meritano, pertanto, accoglimento, per le seguenti ragioni



IN DIRITTO

Preliminarmente, sono fondate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dall'INPS nel giudizio.

Deve richiamarsi l'orientamento affermato da questo Tribunale in fattispecie analoghe al presente giudizio, (sentenza n. 1270/2017 resa nel giudizio 3890/2015, Loffredo contro Inps, giudice dott.ssa A. Schiavoni, sentenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere n. 2278 del 21 maggio 2015, giudice, dott. F. Cislighi), che la scrivente condivide ed al quale presta adesione.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. *“Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”*.

Secondo granitico orientamento, inoltre, la *legitimatio ad causam* si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (*ex multis*, cfr. con sent. Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2012, n. 14243), e, *trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta* (cfr. sent. Cassazione civile, sez. lav., 08/08/1979, n. 4606).

Si tratta delle cd. *“condizioni dell'azione”*, per cui sia il difetto di interesse ad agire, che quello di legittimazione attiva, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituiscono requisiti imprescindibili per la trattazione e la decidibilità nel merito della domanda (Cass., sez. II, 7.3.2002, n. 3330; Cass. lav., 7.6.99, n. 5593; Cass., sez. I, 23.11.94, n. 9888; Cass., sez. I, 1.4.94, n. 3249).

La domanda, va dichiarata inammissibile, non risultando l'interesse sostanziale a fondamento della pronuncia richiesta connotato dai requisiti di concretezza ed attualità che, per costante giurisprudenza, condizionano ex art. 100 c.p.c. l'ammissibilità della tutela di mero accertamento ed essendo viziata anche per difetto di legittimazione attiva. Ed, infatti, la presente azione, ad onta del carattere impugnatorio conferitole dall'attore, va correttamente qualificata quale azione di accertamento.

Allora, va rilevato che oggetto del verbale di accertamento INPS è il disconoscimento dell'esistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura dichiarati dall'attore in capo ai lavoratori indicati.

Orbene, se è vero che - conformemente a un orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., ad es. Cass. n. 10459 del 18/07/2002, n. 4208 del 1991, n. 3960 del 1998) -, deve ritenersi ammissibile astrattamente l'azione di mero accertamento proposta dall'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto volta a contrastare le risultanze di un verbale ispettivo prima ancora che l'ente previdenziale abbia avanzato specifiche pretese contributive sotto forma, ad es., di cartella esattoriale o decreto ingiuntivo, tale ammissibilità in tanto è riscontrabile in quanto sussista e sia adeguatamente dedotta la finalità concreta, sottesa a una simile azione, di consentire all'attore di eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale descritto nel verbale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da



esso scaturenti, qualora da tale stato di incertezza derivi allo stesso attore il pericolo attuale di un pregiudizio.

Ebbene, nel caso di specie, tutto ciò manca: sussiste il difetto di interesse ad agire in ordine all'accertamento della subordinazione per i lavoratori Elvira Passaretti, Marino Fava, Arlin Lleshanaku, Arsan Lleshanaku, atteso che non è ravvisabile dal tenore del ricorso un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione di tale domanda.

Il ricorrente, quale titolare dell'azienda agricola non ha nemmeno allegato alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento divergente rispetto a quello concluso dagli ispettori, nella misura in cui il verbale coinvolge, con effetti direttamente pregiudizievoli, solo la sfera giuridica dei lavoratori.

Invero, la lettura del ricorso si traduce in un'apodittica confutazione delle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto dall'INPS, non corroborata a livello assertivo da alcuna ricostruzione fattuale, astrattamente dimostrabile, che consenta in qualche modo di fondare l'interesse del ricorrente alla pronuncia richiesta in ricorso. Sostanzialmente il ricorrente domanda al giudicante di accertare una situazione fattuale differente rispetto a quella accertata in sede amministrativa, senza qualificare in alcun modo il rilievo in termini giuridici dell'accertamento richiesto al Tribunale.

Non è nemmeno potenzialmente prospettabile, quindi, una situazione di conflittualità che fondi l'interesse ad agire del ricorrente.

In senso conforme, peraltro, va ricordato che la giurisprudenza di merito ha sovente riconosciuto la carenza di interesse ad agire in relazione a domande di accertamento negativo promosse nei confronti del verbale di accertamento redatto nell'ambito di procedure ispettive effettuate da enti previdenziali (Trib. Biella, 8.11.99; Pret. Novara, 16.4.98; Pret. Ascoli Piceno, 18.1.86; App. Roma sez. lav. 19.07.2005) e la stessa giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento a fattispecie diversa dalla presente, ma che appare alla stessa perfettamente sovrapponibile quanto al principio enunciato, ha ritenuto inammissibile *l'azione di accertamento negativo della pretesa proposta prima dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, non essendo sufficiente a creare il presupposto dell'azione l'esistenza di un verbale di contestazione che è un atto interno, quand'anche idoneo all'iscrizione di una ipoteca legale* (Cass., sez. I, 9.12.97, n. 12448).

Parimenti, il sig. Giovanni Terracciano è sfornito della legittimazione attiva, visto che gli unici legittimati ad intraprendere un'azione giudiziaria avverso la cancellazione dagli elenchi – intervenuta quale conseguenza delle attività ispettive svolte - sono soltanto gli stessi lavoratori cancellati.

Giova sottolineare, infatti, che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.; pertanto, l'azione esperita dal datore di lavoro si appalesa non supportata dalla legittimazione ad agire.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che *"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"* (Cass., civ. sez. lav., 12



giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).

L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone dunque, sul piano logico, che legittimato ad agire sia il lavoratore stesso.

Dunque, a parziale integrazione del dispositivo reso, viene dichiarato anche il difetto d'interesse ad agire del ricorrente.

Non sussiste identico difetto di interesse ad agire e legittimazione attiva, di contro, per quanto concerne la posizione lavorativa del solo figlio del ricorrente, Vincenzo Terracciano, vista la sussistenza in capo al padre ricorrente, quale titolare dell'azienda agricola, di un interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento divergente rispetto a quello concluso dagli ispettori, nella misura in cui il verbale coinvolge, con effetti direttamente pregiudizievoli, non solo la sfera giuridica della lavoratore, ma anche la propria, visto che dal tenore del verbale ispettivo e dalla relazione amministrativa relativa (cfr. con produzione di parte resistente) il disconoscimento della subordinazione per il figlio è stato volto al riconoscimento di una posizione di autonomia in capo allo stesso, facendo emergere la qualità di collaboratore in capo a quest'ultimo, con conseguente obbligo da parte del padre titolare al versamento dei relativi contributi.

Nel merito, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "*tipo*" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talché, sul piano processuale, occorre provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass. 18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).



Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente, a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell'Inps, abbia omissso di fornire prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura relativo agli anni ed alle giornate di riferimento indicati nei ricorsi introduttivi del giudizio.

Nel caso di specie, nel verbale di accertamento redatto dagli ispettori dell'Inps, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso Giovanni e dal figlio e dell'esame della documentazione aziendale, veniva rilevato che il figlio aveva sempre lavorato sugli stessi fondi, di proprietà del padre, occupandosi di tutte le attività agricole per tutto l'anno; che aveva ampia autonomia nella gestione; che, nell'azienda avevano lavorato anche altri familiari.

In particolare, dalla relazione amministrativa emerge che Giovanni rendeva agli ispettori le seguenti dichiarazioni: *“sono stato titolare di azienda agricola dal 1971: ho sempre gestito 4 ettari di terreno [...] che si trovano in Carinola, alla località “Pezzarotonda” e sono dislocati su due partite di terreno, uno di un moggio e l'altro per la restante parte; i fondi sono sempre stati coltivati a frutteto (mele, pesche e ciliegie) e in particolare quasi esclusivamente a pesche, possiedo un trattore e altri attrezzi agricoli che servono per la coltivazione e possiedo il tesserino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari.*

Da quando sono andato in pensione mi occupo occasionalmente dell'attività agricola e delego tutto a mio figlio Vincenzo; questi fa tutti i lavori che occorrono per l'azienda, partecipando all'attività per tutto l'anno. Va in campagna tutto l'anno, guida il trattore, si occupa di zappare ed irrorare le piante, si occupa della potatura secca e verde, si occupa di fare i trattamenti fitosanitari. Mio figlio è autonomo nello svolgere tutte le attività, in quanto da sempre ha fatto tali attività; non rispetta un orario di lavoro e all'occorrenza va sempre a lavorare sui fondi”.

Inoltre, è stata acquisita anche la libera dichiarazione del figlio Vincenzo, che si è in questi termini espresso: *“[...] Lavoro presso l'azienda agricola di mio padre da diversi anni; mi occupo dalla potatura alla raccolta delle pesche, utilizzo il trattore, per la preparazione del terreno e l'atomizzatore per il trattamento delle pesche; nello svolgere le varie attività sono completamente autonomo, so quello che bisogna svolgere quotidianamente e non ricevo ordini da mio padre perché tale lavoro lo faccio da tantissimi anni; poiché mio padre è anziano, mi occupo io di tutte le fasi lavorative, dalla concimazione alla zappatura e raccolta frutta [...]”.*

Anche Elvira Passaretti ha confermato quanto poc'anzi evidenziato: *“Con noi al lavoro c'era anche il figlio del titolare che si occupava un po' di tutto, portava il trattore, raccoglieva il prodotto e organizzava il lavoro”* (cfr. dichiarazioni in atti).

Viene, dunque, in rilievo, ai fini della decisione del merito della controversia, la questione circa il valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi.

Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* Cass. sez. lav. Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005), mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori)



il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

La Corte ha, altresì, affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Come già evidenziato quantomeno la dichiarazione resa dal figlio Vincenzo e quella della sig.ra Passaretti sono in atti.

Deve rilevarsi, dunque, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allegghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità, com'è certamente avvenuto nel caso di specie.

Tali dichiarazioni sono idonee, a parere del giudicante, in assenza di precisi e puntuali riscontri esterni che ne infirmino l'attendibilità, a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutti i giorni e gli anni dedotti.

A ciò si aggiunge che le indagini ispettive hanno evidenziato un fabbisogno lavorativo di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto delle denunce aziendali, sicché si possono senz'altro condividere le conclusioni degli ispettori, allorquando affermano che l'attività veniva svolta nell'ambito familiare.

In tale contesto di "azienda" priva di qualsivoglia struttura e a carattere meramente familiare, il lavoro prestato dal figlio appare privo dei requisiti indispensabili della subordinazione e va inquadrato invece nell'ambito di un rapporto di collaborazione familiare, con conseguente obbligo contributivo come determinato dall'Inps.

Né merita accoglimento la richiesta in subordine di posticipare l'insorgenza del nuovo obbligo contributivo in capo a Vincenzo al 2014 (anno d'ispezione), in quanto le attività ispettive sono state espressamente condotte per le annualità comprese tra il 1.1.2009 e il 31.12.2013 (cfr. letteralmente verbale ispettivo in atti); allo stesso modo non è emerso nulla in corso di causa che potesse dimostrare che per un certo lasso di tempo vi fosse stata effettiva subordinazione, anzi, emerge che da quando il padre è in pensione (è stato iscritto alla gestione coltivatori diretti fino al 31.12.2006 – epoca, dunque, persino precedente) egli ha sempre svolto tutte le attività agricole necessarie in sostituzione di quest'ultimo.

Va aggiunto che, in caso di prestazioni di lavoro agricolo saltuario, rese a favore di uno dei componenti del gruppo familiare da soggetti facenti parte dello stesso gruppo familiare, con relativa comunanza di vita e di interessi come la ripartizione del raccolto in



ambito familiare tra titolare e figli, opera la presunzione di gratuità delle prestazioni e, pertanto, tali rapporti di lavoro sono da considerarsi nulli a tutti gli effetti.

A fronte di ciò, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che afferma che in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute *"affectionis vel benevolentiae causa"* - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, *essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari* (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011).

Quindi – come già precedentemente evidenziato - nell'esame di una controversia incentrata sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; in mancanza, va rilevata la natura autonoma della prestazione, considerando che altri elementi, quali la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione e l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro risultano irrilevanti al fine ricercato, o quanto meno non decisivi, poiché sono elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di lavoro.

Ebbene, nella specie, le prestazioni rese dal figlio del titolare di azienda difettano dei presupposti per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; nulla viene in particolare dedotto circa l'assoggettamento del lavoratore al potere dell'istante medesimo di impartire direttive sul lavoro, limitandosi ad affermare genericamente il ricorrente che il figlio avrebbe lavorato alle sue dipendenze ed incorrendo, così, in una evidente petizione di principio, ove pone a fondamento della domanda quella che, viceversa, dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento è rimasto di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.

Anche alla luce di tale considerazione, infatti, la prova testimoniale articolata nel giudizio non è stata ammessa, in quanto generica e dunque irrilevante, ai fini del decidere, non essendo state allegate specifiche circostanze di fatto inerenti al rapporto di lavoro intercorso tra l'opponente ed il proprio figlio (cfr. letteralmente ricorso, punti da 9 a 13 delle richieste istruttorie, in cui è totalmente assente qualsivoglia riferimento ai poteri direttivi e disciplinari)

Conclusivamente, alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso Vincenzo Terracciano agli ispettori - dalle quali emerge chiaramente che egli non ha mai reso prestazioni di lavoro subordinato in favore del proprio padre, bensì si è occupato della gestione dell'azienda di famiglia in autonomia e con partecipazione agli utili - va affermata l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura tra l'opponente ed il proprio figlio e la sussistenza dei requisiti di legge per la qualificazione del figlio quale collaboratore familiare.



Per tali ragioni i ricorsi riuniti sono infondati e vanno rigettati.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: "...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale..."*), del pregio dell'opera professionale prestata.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Dichiara il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di Giovanni Terracciano in relazione all'accertamento della subordinazione e al pedissequo riconoscimento delle giornate lavorative per Elvira Passaretti, Marino Fava, Arlin Lleshanaku, Arsan Lleshanaku;
- b) Rigetta nel resto;
- c) Condanna Giovanni Terracciano soccombente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.400,00 oltre spese generali, iva e cpa, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014;
- d) motivi a sessanta giorni.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17/08/2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

